

DELIBERA N.14/24/CONS

**PARERE ALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO IN MERITO AL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI
DELL'IMPRESA INDIVIDUALE LA CASA DELLA DIVISA DI ESPOSTO
MARCO IN MATERIA DI PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE**

PS/12619

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 gennaio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” (di seguito, Autorità);

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*” (di seguito, Codice);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la nota pervenuta in data 27 dicembre 2023 al prot. n. 0331137 dell'Autorità con la quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito, AGCM) ha chiesto, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Codice, il parere di questa Autorità rispetto a una pratica commerciale dell'Impresa individuale La casa della divisa di Esposto Marco (di seguito, Professionista o Impresa) in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*, del Codice; il Professionista vende divise scolastiche, abiti da lavoro e altri prodotti di abbigliamento, anche attraverso il sito web <https://www.casadelladivisa.it/> (di seguito, Sito);

VISTA la comunicazione del 19 ottobre 2023, di avvio del procedimento istruttorio PS/12619, con la quale AGCM ha reso noto al Professionista che a seguito di una segnalazione pervenuta in data 20 luglio 2023 e delle verifiche effettuate d'ufficio, è emerso che il Professionista, al termine del processo di acquisto *online* sul Sito, applicherebbe ai consumatori un costo aggiuntivo legato a determinati mezzi di pagamento per gli acquisti di divise scolastiche;

TENUTO CONTO che nella su riportata nota di comunicazione di avvio del procedimento istruttorio PS/12619 AGCM ipotizza che la condotta posta in essere potrebbe integrare una violazione dell'articolo 62, comma 1, del Codice, che ha introdotto un divieto per i professionisti beneficiari di un pagamento di imporre ai consumatori spese per l'uso di determinati strumenti di pagamento, c.d. *credit card surcharge*; secondo AGCM, il fatto che il Professionista abbia previsto l'addebito di un supplemento in relazione all'utilizzo di PayPal o carta di credito, quali strumenti di

pagamento per gli acquisti di divise scolastiche effettuati sul Sito, comporta un aggravio economico direttamente correlato allo strumento di pagamento prescelto, risultando in contrasto con la richiamata norma posta a tutela dei diritti dei consumatori nei contratti;

VISTA la documentazione trasmessa dall'AGCM in allegato alla richiesta di parere relativa ai comportamenti dell'Impresa;

RITENUTO opportuno, anche alla luce del novellato articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice, che il parere sul caso di specie sia reso all'AGCM ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del medesimo Codice, riportando le valutazioni di questa Autorità in relazione all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica commerciale, a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica;

RILEVATO che la pratica in esame, sulla base della documentazione istruttoria, si riferisce alle comunicazioni e attività attuate dal Professionista tramite *Internet*;

CONSIDERATO che *Internet* è una rete di comunicazione globale, in grado di offrire velocemente all'utente una vasta sequenza di informazioni atte a influenzarne il comportamento;

RILEVATO che, in base a quanto riportato nell'osservatorio sulle comunicazioni di questa *Autorità*, i dati sull'accesso ai siti/app dei principali operatori evidenziano un numero mensile di utenti unici^[1] che si sono collegati a *Internet* nel terzo trimestre del 2023 compreso tra 43,3 e 43,9 milioni su base mensile (tra 43,3 e 44,1 milioni nel terzo trimestre del 2022), con circa 64 ore e 49 minuti^[2] complessive trascorse, in media, da ciascun utente navigando su *Internet*; di questi, a settembre 2023, 43,0 mln hanno usato Google (43,3 milioni nello stesso mese del 2022), 39,4 mln Meta Platforms (39,4 milioni nello stesso mese del 2022), 36,0 milioni Amazon (35,2 milioni nello stesso mese del 2022). In aggiunta, il numero di utenti unici dei siti/app di *e-commerce* varia, nel terzo trimestre del 2023, tra 38,1 e 38,2 mln (tra 37,8 e 38,1 milioni nel terzo trimestre del 2022), con una media di 2 ore e 38 minuti^[3] trascorse da ciascun utente navigando su tali siti/APP di *e-commerce*;

CONSIDERATO che, con riferimento al caso di specie, il mezzo di comunicazione e di acquisto utilizzato, in relazione al servizio offerto dal Professionista tramite *Internet*, risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che sulla base delle informazioni lette nel Sito utilizzato dall'Impresa e dei processi di acquisto nello stesso previsti, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità delle modalità di promozione e vendita utilizzate, laddove ne sia confermata la valutazione dell'AGCM sopra richiamata;

^[1] Numero di utenti/personone diverse che hanno visitato qualsiasi contenuto di un sito Web, una categoria, un canale o un'applicazione durante il periodo di riferimento.

^[2] Dato riferito al mese di settembre 2023.

^[3] Dato riferito al mese di settembre 2023.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

RITENUTO, pertanto, che, allo stato della documentazione in atti, nel caso di specie, *Internet* sia strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto parere a questa Autorità;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

di esprimere parere nei termini di cui in motivazione.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito *web* dell'Autorità, salvo che vengano rappresentate, entro trenta giorni dal suo ricevimento, eventuali ragioni ostative alla pubblicazione.

Roma, 24 gennaio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba